



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assegno scoperto: istruzioni su cosa fare

Autore: Giovanna Pangallo | 06/04/2015



Il possessore di un assegno scoperto può tutelarsi mediante la procedura di esecuzione forzata.

A quanti di noi è capitato di recarsi in banca per cambiare un assegno ed avere l'amara sorpresa di sentirsi rispondere che era scoperto. Cosa fare in casi del genere?

Esistono **due tipi di assegni**: l'**assegno circolare** e l'**assegno bancario**.

L'**assegno circolare** viene firmato ed emesso dalla **banca** che poi trattiene la somma dal proprio correntista; l'**assegno bancario**, invece, viene firmato direttamente dal **correntista** (cioè la persona che ci ha dato l'assegno).

Mentre nel primo caso la **banca** assume su di sé l'**obbligo di pagare** la somma indicata nell'assegno, nella seconda ipotesi la banca si limita a **pagare** l'importo richiesto purché il **conto** del correntista abbia la **liquidità** necessaria.

Ovviamente l'assegno circolare presenta maggiori garanzie visto che l'istituto bancario ha sempre una **provvista** (cioè un **deposito di denaro**) a copertura degli assegni emessi. Nel secondo caso, invece, tutto dipende dalla buona fede di chi ha emesso l'assegno: questi, in teoria - ed in pratica succede spesso - potrebbe rilasciare un titolo pur non avendo, sul conto, il deposito di denaro sufficiente a coprire il pagamento dell'assegno. Cosa fare, quindi, nel caso in cui abbiamo ricevuto un assegno bancario scoperto?

L'assegno è un **titolo di credito** che attribuisce al possessore il diritto alla prestazione in esso indicata (cioè il diritto a ricevere dalla banca la somma riportata) dietro **presentazione del titolo [1]**. La legge che disciplina l'assegno bancario specifica che il suddetto titolo di credito è **pagabile dietro presentazione** dello stesso presso lo sportello bancario (tecnicamente si dice che è "*pagabile a vista*")**[2]**.

Inoltre esso va presentato entro **termini** ben precisi.

Più in particolare il termine entro il quale presentare l'assegno è di **otto giorni** se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso; **quindici giorni** se è pagabile in altro comune della Repubblica italiana **[3]**.

Qualora il titolo di credito risulti **scoperto** il possessore potrà in primo luogo “**protestare**” l’assegno cioè avviare un **procedimento** per ottenere che venga riconosciuto che l’assegno è stato presentato alla banca **ma non è stato pagato**.

Poiché l’assegno oltre ad essere un **titolo di credito** è anche un **titolo esecutivo**, il possessore potrà immediatamente avviare la **procedura per recuperare il credito**.

A tal fine il portatore dell’assegno dovrà redigere il cosiddetto **atto di precetto** cioè l’atto con il quale si **intima al debitore di pagare** l’assegno entro il termine di **dieci giorni [4]**.

L’atto di precetto ed il titolo esecutivo dovranno poi essere **notificati** (cioè inviati tramite un Ufficiale Giudiziario) al debitore il quale sarà tenuto a pagare entro il termine indicato a partire dal momento in cui riceve l’atto.

La procedura esecutiva appena illustrata dev’essere avviata entro il termine di **sei mesi** dall’esibizione dell’assegno presso la banca.

Decorso il termine di sei mesi il creditore potrà comunque recuperare la somma di denaro mediante il **procedimento per decreto ingiuntivo** il quale però prevede un iter ben più complesso.

Infatti il creditore dovrà avviare una vera e propria **causa ordinaria** al fine di far accertare il proprio **diritto di credito** e poi poter agire mediante **esecuzione forzata**.

Note

[1] Art. 1992 cod. civ. **[2]** Art. 31, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. **[3]** Art. 32, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. **[4]** Art. 480 cod. proc. civ. *Autore immagine: 123rf com*